

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 55-4984

Disposizioni attuative del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

A relazione degli Assessori Casoni, Ravello, Monferino, Sacchetto:

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante disposizioni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepisce la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e riconduce ad unitarietà legislativa i diversi profili che caratterizzano la materia dei prodotti fitosanitari e gli ambiti interessati.

Esso si prefigge, infatti, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, nonché di promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente sono definiti dal Piano d'azione nazionale (PAN), da adottarsi, come previsto all'art. 6 del d.lgs. 150/2012, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del citato decreto.

Il PAN promuove, inoltre, lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondente ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti.

Considerato che, ai sensi del citato d.lgs. 150/2012, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal decreto stesso e di quelle previste dal PAN;

rilevato che il medesimo decreto, all'articolo 5, prevede l'istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui nove componenti sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

tenuto pertanto conto:

- della necessità di creare un sistema di formazione innovativo per gli utilizzatori professionali, i distributori, e i consulenti;
- della necessità di organizzare un sistema regionale di controllo e regolazione delle attrezzature di distribuzione;
- che le disposizioni attuative del decreto legislativo in oggetto devono essere armonizzate con le politiche di sviluppo rurale, nonché con la condizionalità, in particolare per la diffusione delle

tecniche di difesa integrata, i cui principi generali in materia entreranno in vigore il 1° gennaio 2014;

- della necessità di coordinare gli enti competenti relativamente alla valutazione ed individuazione delle specifiche condizioni alle quali l'irrorazione aerea può essere autorizzata;
- che deve essere assicurata prioritariamente la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, attraverso l'adozione di misure appropriate che prediligano l'utilizzo dei prodotti meno nocivi, delle tecniche più efficienti, di attrezzature a bassa dispersione e la creazione di aree di rispetto lungo i corsi d'acqua;
- che, per la tutela dell'ambiente, tali misure sono altresì volte a ridurre o impedire l'irrorazione in prossimità delle vie di trasporto stradali e ferroviarie, o sulle superfici suscettibili di contaminazione, per drenaggio o ruscellamento, delle acque superficiali o sotterranee;
- che nelle aree molto sensibili l'utilizzo di pesticidi deve essere vietato o ridotto al minimo, in particolare nelle aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., nonché nelle aree aperte al pubblico o utilizzate da gruppi vulnerabili della popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi e cortili delle scuole, ecc.);
- della necessità di informare la popolazione attraverso programmi d'informazione e di sensibilizzazione sui rischi provocati dall'utilizzo dei pesticidi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
- che le disposizioni contenute nel PAN necessitano, per la loro compiuta realizzazione, di specifiche disposizioni attuative, da definirsi a livello regionale, in modo congiunto tra i diversi comparti coinvolti (Agricoltura, Ambiente e Salute pubblica) ponendo la giusta attenzione alle ricadute delle attività del comparto agricolo sulla qualità ambientale e sulla salute umana, nel rispetto comunque della sostenibilità economica delle misure da adottare.

Quanto sopra premesso:

considerato che il ruolo della Regione nel processo di realizzazione degli obiettivi della nuova normativa nazionale in materia risulta particolarmente ampio e coinvolge più Direzioni dell'Amministrazione regionale comportando, tra l'altro, la necessità di contemperare le esigenze di sviluppo del comparto agricolo con le istanze di protezione dell'ambiente e della salute umana;

ritenuto opportuno pertanto istituire un gruppo di lavoro interistituzionale per lo studio delle problematiche relative all'individuazione di soluzioni e iniziative coordinate di sostegno per una efficace attuazione della normativa in oggetto;

dato atto che il gruppo di lavoro sarà formato dai dirigenti o dai funzionari regionali designati, rispettivamente dai responsabili della Direzione Ambiente, della Direzione Agricoltura, della Direzione Sanità e sarà coordinato dalla Direzione Agricoltura, che si farà altresì carico di valutare la necessità di estendere ad altre Direzioni Regionali la composizione del gruppo di lavoro in ragione delle specifiche problematiche da affrontare;

dato atto che il gruppo di lavoro dovrà rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'adempimento della normativa in oggetto, quali ad esempio l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA-Piemonte), le ASL, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole, l'Ordine degli Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta, i Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici, nonché con altri soggetti, strutture o Enti con funzioni di supporto tecnico-scientifico quali ad esempio l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari;

tenuto conto di quanto previsto all'art. 4 dell'allegato alla deliberazione n. 10-9336 del 1° agosto 2008, che attribuisce al Direttore regionale competente in materia di organizzazione la facoltà di istituire gruppi di lavoro composti da più direzioni e che nella siffatta situazione il suddetto gruppo di lavoro interessa anche altri soggetti pubblici, oltreché alcuni soggetti privati;

tutto ciò premesso e considerato;

visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la D.G.R. n. 10-9336 del 1° agosto 2008;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di demandare al Direttore regionale competente in materia di organizzazione l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per lo studio delle problematiche connesse alla gestione dei prodotti fitosanitari e alla individuazione delle più opportune iniziative di sostegno per una efficace attuazione, sia nel comparto agricolo che negli altri comparti interessati dall'impiego dei prodotti fitosanitari, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dal Piano d'Azione Nazionale (PAN);

2. di disporre che il gruppo di lavoro sia formato da dirigenti o funzionari regionali designati, dai responsabili delle seguenti strutture:

- Direzione Ambiente
- Direzione Agricoltura
- Direzione Sanità

3. di affidare il coordinamento delle attività alla Direzione Agricoltura, che potrà valutare l'opportunità di estendere la composizione del citato gruppo di lavoro interistituzionale, in ragione delle specifiche problematiche da affrontare di volta in volta, ad altre Direzioni Regionali o ad altri enti e strutture.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)